

LA SOGGETTIVITA' GIURIDICA DEGLI ALIENI: ASPETTI LEGALI DI UN POSSIBILE CONTATTO

di Manuel Paroletti



Non vi è dubbio che l'atteso contatto fra la popolazione umana e una civiltà aliena (secondo alcuni da ritenere imminente), porrà sul tavolo degli esperti e dei governi una lunga lista di problematiche di varia natura, che mostreranno come questo epocale incontro presenti numerose e variegate valenze, dovendo perciò essere studiato e preparato su più fronti.

In primo luogo si porrà il problema di prevenire o quanto meno attutire l'impatto psicologico che un incontro di così vasta portata produrrà inevitabilmente sulla mente delle persone, rivelandosi per molti individui un'esperienza davvero traumatica.

Contemporaneamente si porrà per tutte le confessioni del Pianeta ed in particolare per le loro più alte gerarchie, l'esigenza di comprendere, accettare e soprattutto giustificare sul piano strettamente teologico l'esistenza degli alieni, senza che ciò comprometta la ragion d'essere delle stesse religioni.

Sui governi graverà invece l'onere e l'onore di stabilire le prime relazioni diplomatiche con queste creature di altri mondi, comprendendo le vere ragioni del loro arrivo sulla Terra; ma le autorità politiche avranno anche il compito di predisporre un'adeguata linea di difesa, qualora le intenzioni degli extraterrestri non dovessero rivelarsi propriamente pacifiche. Del pari sempre per le istituzioni si porrà il problema di conservare la *leadership* dell'umanità, che indubbiamente potrebbe risultare compromessa agli occhi delle persone dalla sorprendente esistenza di un "potere" immensamente superiore a quello dei capi di stato e dei loro eserciti e che potrebbe essere percepito anche come "migliore".

Per i linguisti invece sorgerebbe l'immediata necessità di studiare nuove forme di comunicazione, in modo da creare le premesse per un comprensibile dialogo fra "noi" e "loro".

La scienza dal canto suo, qualora gli alieni lo consentissero, dovrebbe dedicarsi immediatamente allo studio di queste forme di vita extraterrestre, in modo da decifrarne gli aspetti biologici più salienti.

Infine un compito di fondamentale importanza spetterebbe anche ai giuristi, a supporto dei governi e di quelle funzioni “politiche” cui si è fatto cenno. Questo compito, sul quale purtroppo si riflette di rado, va svolto già oggi e consiste nell’analisi di tutte quelle problematiche inerenti la soggettività giuridica degli alieni, i loro diritti, i loro doveri e le loro responsabilità rispetto agli esseri umani, la loro eventuale sottomissione alle leggi e alle giurisdizioni terrestri.

Naturalmente l’utilità di escogitare soluzioni per simili questioni è strettamente subordinata al presupposto che gli alieni vengano in pace. Infatti solo se gli extraterrestri non manifesteranno ostilità e non approfitteranno della loro probabile superiorità tecnologica per sottomettere il genere umano, ponendosi così su un piano di parità e rispetto con gli uomini, sorgerà l’esigenza di elaborare una teoria del diritto atta a disciplinare l’interazione fra umani e alieni. In questo caso quindi si dovrà concepire una nuova “Politica”, da intendere come l’ “arte” di comporre i conflitti e disciplinare così i rapporti fra tutti gli esseri viventi, siano essi terrestri o non terrestri.

Ovviamente non esiste alcuna “giurisprudenza” in ordine a queste problematiche e allora bisogna affrontarle col ragionamento, applicando gli argomenti interpretativi messi a disposizione dalla filosofia del diritto e partendo dai concetti giuridici più elementari.

1) CAPACITA’ GIURIDICA E CAPACITA’ DI AGIRE

I primi concetti giuridici rilevanti ai fini di questa dissertazione sono quelli della capacità giuridica e della capacità di agire. La prima è la capacità di essere titolare o “centro di imputazione” di diritti e doveri giuridici. Essa spetta, nell’ordinamento giuridico italiano come nei sistemi degli altri paesi, a tutti gli esseri umani e una volta fatta tale precisazione, occorre chiedersi se questa capacità o personalità giuridica possa essere attribuita anche a eventuali creature extraterrestri. Per rispondere a questo quesito occorre in primo luogo individuare il presupposto necessario al riconoscimento della condizione in esame e proprio su questo fronte è indispensabile una premessa: sebbene la legge non ammetta discriminazioni in ragione del quoziente intellettuale, il differente livello evolutivo raggiunto dalle diverse forme di vita ha inevitabilmente finito per incidere sul loro trattamento giuridico. Infatti, se è vero che il differente grado di sviluppo mentale non influisce sul riconoscimento di diritti e doveri in capo ad un qualunque essere umano, è altrettanto vero che non è mai stata neanche presa in considerazione l’idea di conferire la personalità giuridica a forme di vita connotate da un livello intellettuale elementare, come ad esempio gli insetti e i batteri. Per contro da più parti si paventa la possibilità di riconoscere una qualche forma di personalità giuridica ai primati, valutando queste creature come dotate di un significativo grado di sviluppo biologico e mentale, non molto lontano da quello dell’uomo.

In virtù di quanto appena esposto, negli ordinamenti oggi vigenti in tutto il Pianeta, solo gli esseri umani, individualmente considerati o riuniti in forma associata, sono autonomamente titolari di diritti e doveri giuridici. Ecco quindi che la capacità giuridica viene riconosciuta esclusivamente ai membri della specie umana, mentre viene negata a tutte le forme di vita “non – umane”, a cominciare da quelle che formano il regno animale, che infatti possono ottenere delle tutele solo tramite la mediazione delle persone.

Si può dunque concludere che la capacità giuridica presupponga in qualche modo caratteristiche biologiche atte a determinare una natura “senziente”, da intendere come l’attitudine ad avere coscienza di sé, nonché a sviluppare una volontà propria e consapevole. A questo punto è naturale chiedersi quanto dovrebbero essere “senzienti” gli alieni per vedersi riconosciuta la condizione in esame. Probabilmente a tal fine non sarebbero indispensabili livelli particolarmente elevati di questa generica “volontarietà dell’azione”, così come della “coscienza di sé” e della capacità di elaborare un pensiero autonomo. Basti pensare che secondo Alan Turing, il celeberrimo decifratore della

macchina “Enigma” ed ideatore del primo computer moderno, le sue “macchine intelligenti” possedevano già una certa “autonomia volitiva”, se non addirittura una elementare forma di “autonomia di pensiero”, essendo in grado di elaborare, a fronte dei dati in esse inseriti, un risultato che l’illustre scienziato osava definire “originale”. Turing era quindi convinto che un giorno sarebbero stati creati dei *cyborg* dotati di cervelli artificiali molto simili a quello umano, capaci di infondere agli stessi *robot* tanto la coscienza di esistere quanto l’autonomia di un pensiero appunto originale. Secondo Turing quindi, al culmine di un lungo processo evolutivo dell’intelligenza artificiale, i *cyborg* avrebbero raggiunto un alto livello di consapevolezza ed autonomia, divenendo così sempre più simili agli umani.

Ovviamente questa digressione su Turing e sull’intelligenza artificiale ha lo scopo di indurre ad una riflessione sul fatto che, se i *cyborg* potranno davvero essere perfezionati al punto da renderli “meritevoli” di una qualche forma di personalità giuridica, abbattendo così quella barriera che tuttora impedisce di riconoscere tale condizione a tutti i “non umani”, a maggior ragione lo *status* in questione dovrebbe essere attribuito ad eventuali creature aliene, le quali, solamente per il fatto di giungere a visitarci, dimostrerebbero di possedere tutti quei requisiti al tempo stesso indispensabili e sufficienti per poter conseguire una capacità giuridica. È infatti evidente che se queste creature elaborassero davvero la decisione consapevole di raggiungere il nostro Pianeta e poi scientemente riuscissero a realizzarla attraversando distanze siderali, dando così prova di uno sviluppo tecnologico di gran lunga superiore a quello terrestre, si dovrebbe inevitabilmente concludere che esse detengano un elevato grado di intelligenza, coscienza della propria esistenza, capacità di intendere e volere in modo del tutto indipendente. Inoltre, proprio l’attestarsi di questi valori su livelli verosimilmente piuttosto alti, renderebbe gli alieni astrattamente idonei a vedersi riconosciuta anche la cosiddetta “capacità di agire”, ossia la capacità di compiere validamente atti aventi valore giuridico, compresa quella di stipulare negozi giuridici con tutti gli esseri umani.

In conclusione quindi è del tutto plausibile che gli alieni posseggano tutte le caratteristiche biologiche atte a qualificarli ad ogni effetto come “soggetti di diritto”, rendendoli così astrattamente idonei al conseguimento di una personalità giuridica completa, con una loro conseguente soggezione al diritto terrestre.

Gli alieni dunque, se fossero realmente assimilabili agli umani sotto gli aspetti appena descritti, dovrebbero godere di un riconoscimento giuridico pieno, al pari di qualunque persona. Tuttavia un’automatica estensione degli ordinamenti terrestri agli extraterrestri potrebbe incontrare diverse contestazioni, pertanto sarebbe opportuno che in ogni ordinamento nazionale venisse inserita un’apposita clausola volta a decretare espressamente l’applicazione agli alieni dei precetti in essi contenuti. Ma se gli alieni sono davvero “soggetti di diritto” e perciò assoggettabili al diritto terrestre, quale diritto deve essere concretamente applicato loro?

2) QUALE DIRITTO APPLICARE?

Una volta assodato che gli alieni con buona probabilità hanno tutte le qualità di base necessarie a qualificarli come “soggetti giuridici” e quindi come soggetti sottoposti al diritto, si pone il problema di individuare l’ordinamento ad essi applicabile e pertanto idoneo a disciplinare i rapporti giuridici intercorrenti fra umani e non – umani di altri pianeti. Questo problema nasce dal fatto che, nonostante l’esistenza di un diritto internazionale volto a regolare alcuni rapporti fra le persone e fra gli stati, ogni nazione applica il proprio “*jus*” interno. Infatti, mancando un centro di potere sovranazionale mondiale e non esistendo ancora una federazione che riunisca tutti gli stati della Terra, manca un’unica “legge” che disciplini uniformemente la vita in tutti i paesi del mondo.

Detto ciò va innanzitutto fatta salva la sottoposizione degli alieni al diritto internazionale nei suoi specifici ambiti di applicazione, così come dovrebbe essere assicurato il rispetto da parte di questi extraterrestri di tutti quei principi assoluti e fondamentali volti a garantire una pacifica convivenza

fra le nazioni e fra qualunque creatura, come l'indefettibile principio del "*neminem laedere*", che sancisce la regola secondo la quale tutti sono tenuti a non ledere la sfera giuridica altrui. In altre parole gli alieni dovrebbero prima di tutto rispettare la generale regola per la quale nessuno deve fare del male al prossimo.

Sotto questo profilo occorre in particolare sottolineare che gli alieni dovrebbero essere senza dubbio tenuti all'osservanza di tutte quelle convenzioni che ovunque garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo. Ci si riferisce in particolare all'assoluta necessità di rispetto da parte di qualsiasi civiltà aliena dei diritti, dei principi e dei valori espressi nella "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani", promossa dalle Nazioni Unite e sottoscritta a Parigi il 10 dicembre 1948. Da ciò discende che l'alieno sarebbe senza dubbio tenuto a rispettare la vita umana, da intendere tanto nella forma della sua integrità fisica quanto sotto l'immateriale aspetto della sua integrità psicologica e morale. Allo stesso modo l'extraterrestre dovrebbe accettare i principi che sanciscono la libertà dell'individuo, l'uguaglianza, la libertà di pensiero, di parola, di opinione, di associazione, di fede e coscienza. Del pari la vita aliena avrebbe il diritto di ricevere la medesima salvaguardia, proprio sulla scorta degli stessi principi e valori.

Ciò premesso va affermata con altrettanta certezza l'applicazione ai "visitatori" del diritto vigente nello stato o negli stati in cui dovesse avvenire il "contatto". Ovviamente ci si riferisce alla nazione o alle nazioni sul cui territorio dovesse compiersi l'atterraggio delle navicelle aliene e conseguentemente materializzarsi la presenza fisica nonché la permanenza delle creature extraterrestri. Gli alieni dunque sarebbero sottoposti all'ordinamento giuridico italiano se atterrasero e discendessero dalle loro navicelle sul suolo della Repubblica Italiana, così come sarebbero sottoposti all'ordinamento giuridico francese se si manifestassero fisicamente sul territorio o nello spazio aereo francese e così via.

Ad una tale conclusione conduce l'applicazione del cosiddetto "argomento interpretativo analogico", che suggerisce di ipotizzare una perfetta coincidenza fra il trattamento giuridico cui bisognerebbe subordinare gli alieni e quello già oggi riservato ai cittadini di uno stato nel momento in cui si trovano entro i confini di un altro stato per essi straniero. Più precisamente tale attività eseguitica va svolta in relazione al principio secondo il quale un qualunque individuo, quando si reca in un paese diverso dal proprio, deve conoscere e rispettare le leggi vigenti all'interno di quest'ultimo e se le viola, è soggetto alle giurisdizioni civile, penale ed amministrativa dello stato in cui la violazione risulta commessa. Nell'ordinamento giuridico italiano questo principio risulta chiaramente codificato nell'art. 3 del Codice Penale, il quale infatti stabilisce che "*La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato ... omissis ...*". Ovviamente, attraverso la richiamata interpretazione analogica, il sostantivo "stranieri" può essere inteso in un'accezione piuttosto ampia, volta a ricomprendervi anche gli alieni, col risultato di poter applicare a questi ultimi la norma in questione e vederli così appunto tenuti all'osservanza delle leggi italiane. Se poi si considera che lo stesso principio risulta codificato in forme diverse anche negli ordinamenti giuridici degli altri stati, trova conferma l'idea già esposta, ossia quella di poter sottoporre le creature extraterrestri ai vari *jus* vigenti nei diversi paesi "teatro del contatto".

Forse col tempo e quindi in una fase successiva a quella considerata in questa sede, si potrebbe riprendere il progetto che nel giugno del 1947 J. Robert Oppenheimer ed Albert Einstein esposero in un documento intitolato "Relazioni con abitanti di corpi celesti", destinato al presidente statunitense Harry Truman. In questo documento i due scienziati descrissero l'idea di varare un "*Diritto dei Popoli Planetari*", ossia uno "*jus ad hoc*" e quindi un "nuovo contratto sociale" finalizzato a regolare precipuamente le relazioni fra l'umanità e la civiltà aliena giunta sulla Terra. Tuttavia è evidente che la concreta realizzazione di questa "utopia giuridica" presupporrebbe la soluzione di problematiche molto complesse, come il superamento della frammentazione politica terrestre e quindi la creazione di un organo legiferante unico di livello planetario. Inoltre, date le profonde diversità culturali che probabilmente dividerebbero l'umanità dalla civiltà aliena, per poter addivenire alla suddetta formulazione di un "diritto comune", occorrerebbe trovare un'equa conciliazione dei nostri principi morali e dei nostri valori con quelli propri dei "visitatori". Bisognerebbe dunque tenere in debita considerazione e in qualche modo recepire quella verosimile diversità di concezioni, usi, costumi e aspettative che potrebbe condurre le rispettive delegazioni a

differenti rivendicazioni. In altre parole questo “diritto interplanetario” potrebbe sortire l’effetto di favorire le future relazioni fra umani e alieni solo se anche i fattori culturali propri di questi ultimi ricevessero la dovuta attenzione. Ovviamente trovare questa sintesi delle rispettive posizioni non sarebbe affatto facile e nell’attesa di varare questo “diritto condiviso”, gli alieni dovrebbero rimanere sottoposti alle varie forme di *jus* terrestre cui si è fatto cenno. A questo punto però è doveroso chiedersi quale giurisdizione dovrebbe intervenire ogni volta che dovesse consumarsi una violazione di questi diritti cogenti.

3) QUALE GIURISDIZIONE APPLICARE?

La sottoposizione di un individuo ad un sistema di leggi fa inevitabilmente sorgere l’esigenza di individuare la giurisdizione cui sottoporre chi trasgredisce le norme dettate dal medesimo ordinamento giuridico. Nella fattispecie si pone dunque la necessità di stabilire a quale giurisdizione gli alieni dovrebbero essere sottoposti qualora violassero le “leggi terrestri”. Su questo fronte viene ancora una volta in soccorso l’argomento interpretativo analogico, sulla scorta del quale si può facilmente inferire che, se l’alieno è tenuto a rispettare il diritto vigente nello stato in cui fisicamente si trova, egli conseguentemente soggiace anche alla giurisdizione di quello stesso paese qualora ne violi la legge interna. In altre parole ed a titolo di mero esempio si può argomentare che, se l’alieno si trova in Italia e viola la legge italiana, egli è senza dubbio sottoposto alla giurisdizione dei tribunali italiani e ovviamente tale teoria va ribadita negli stessi identici termini per qualsiasi altra nazione in cui gli alieni dovessero presentarsi per poi svolgervi una qualunque attività.

Un’ulteriore conseguenza del descritto sillogismo è che gli alieni, nel caso di una qualsiasi violazione normativa da essi compiuta, essendo come detto soggetti ad essere giudicati dai tribunali degli stati in cui tale violazione risultasse consumata, sarebbero necessariamente sottoposti anche al trattamento sanzionatorio disposto dai singoli ordinamenti ed applicato dai predetti tribunali. Tuttavia è implicito che la concreta applicazione del predetto meccanismo punitivo potrebbe avvenire soltanto se e nella misura in cui le previste sanzioni fossero compatibili con le caratteristiche fisiche e biologiche proprie degli “alieni trasgressori”.

In conclusione quindi occorre rispondere positivamente al quesito relativo alla sottoposizione degli alieni ai tribunali dello stato “teatro dell’incontro” e delle loro successive azioni, nonché alle sanzioni comminabili dagli stessi organi di giustizia. In altre parole se una creatura aliena dovesse attuare condotte contrarie alla legge e così cagionare danni ad uno o più esseri umani, consumando in tal modo un illecito civile o addirittura un reato, i tribunali terrestri avrebbero senza dubbio il diritto - dovere di punire un siffatto comportamento ai sensi delle leggi vigenti e perciò irrogando all’alieno, per quanto praticamente possibile, le dovute sanzioni.

Ma l’alieno trasgressore, una volta chiamato a rispondere del proprio illecito comportamento, potrebbe addurre a propria difesa il fatto di non conoscere e di non poter conoscere le leggi terrestri?

4) L’IGNORANZA DI LEGGE E’ AMMISSIBILE?

Una volta premesso che, almeno sul piano teorico ed in attesa del predetto “diritto comune”, sarebbe del tutto corretto pretendere dalle creature aliene il rispetto dei principi e delle leggi terrestri, sottoponendo le stesse creature al potere sanzionatorio dei tribunali in caso d’infrazione, ci

si deve misurare con un problema pratico e giuridico piuttosto intuibile: l'alieno potrebbe violare la legge terrestre né con l'obiettivo di nuocere agli uomini, né con la consapevolezza di venire meno a dei precetti normativi e infatti la sua trasgressione potrebbe essere la mera conseguenza della sua scarsa o del tutto assente conoscenza delle nostre leggi. A fronte di una tale possibilità, è doveroso chiedersi se l'effettiva ignoranza delle leggi terrestri da parte dell'alieno possa scriminare la sua condotta lesiva di una qualsiasi norma. In teoria a tale quesito si dovrebbe dare risposta negativa sulla scorta dell'antico brocardo latino "*ignorantia legis non excusat*", secondo il quale l'ignoranza delle legge non può essere efficacemente invocata allo scopo di scusare la violazione della legge stessa. Tale principio trova oggi una precisa codificazione anche nel diritto positivo ed è infatti sancito dall'articolo 5 del Codice Penale italiano, nel quale si afferma che "*Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.*"

L'ordinamento giuridico italiano quindi, come d'altronde quelli degli altri stati, in linea di principio non ammette l'ignoranza di legge, ma è giusto ed opportuno applicare un simile rigore a soggetti che, giungendo magari per la prima volta sul nostro Pianeta e quindi senza conoscerlo affatto, potrebbero senza alcuna colpa ignorare di fatto le nostre leggi ed ancor prima quell'apparato di valori, convinzioni sociali e morali che informano i sistemi giuridici dei vari paesi? Per rispondere compiutamente a questa domanda occorre fare riferimento alla giurisprudenza della Corte Costituzionale ed in particolare alla sentenza n. 364 del 24 marzo 1988. Tale pronuncia ha statuito l'incostituzionalità del predetto articolo 5 del Codice Penale nella parte in cui non prevede la scusabilità della cosiddetta "*ignoranza inevitabile*" della legge penale. In altre parole la Consulta ha stabilito che si possa ed anzi si debba usare indulgenza verso la mancata conoscenza dei precetti penali e quindi verso le violazioni che ne scaturiscono, quando tale ignoranza è qualificabile come "*inevitabile*". Ciò significa che è doveroso perdonare chi trasgredisce una determinata norma essendosi trovato, per fatti evidenti e difficoltà oggettive, senza alcuna colpa e per cause del tutto fortuite, dunque indipendenti dalla sua volontà, nella materiale ed assoluta impossibilità di venire a conoscenza dell'esistenza di quella stessa norma violata. In proposito un esempio per così dire "scolastico", spesso addotto nelle lezioni universitarie, è quello di colui che, appena svegliatosi da un lungo periodo trascorso in coma, infrange una norma entrata a far parte dell'ordinamento giuridico proprio durante il suo stato comatoso e della quale pertanto egli non ha potuto in alcun modo conoscere l'entrata in vigore.

Va da sé che le creature aliene, per i motivi già esposti, ossia per il fatto – si supponga – di essere appena giunte sulla Terra e di avere quindi appena iniziato il loro processo conoscitivo della civiltà umana, potrebbero davvero ignorare "*inevitabilmente*" e quindi senza colpa le leggi terrestri, violandole così inconsapevolmente e senza alcuna intenzione maligna. In altre parole gli extraterrestri potrebbero essere oggettivamente privi degli strumenti necessari ad adempiere quel dovere di conoscenza dei precetti normativi cui sono chiamati tutti i cittadini. In una simile circostanza è evidente come l' "*ignoranza di legge*" degli alieni, integrando appunto gli estremi della descritta "*inevitabilità*" e non potendo perciò essere connotata dall'elemento soggettivo della colpa né tantomeno da quello del dolo, rivestirebbe l'efficacia di una causa di esclusione della colpevolezza e pertanto di una causa di non punibilità, come tale capace di precludere giuridicamente il sanzionamento degli extraterrestri in relazione ad eventuali violazioni normative da essi stessi compiute.

I tribunali quindi, fermo restando il principio generale per il quale "*ignorantia legis non excusat*", dovrebbero usare la giusta comprensione in ordine a quegli atti illeciti che gli alieni dovessero compiere per mero errore inevitabile sull'esistenza della norma o sulla sua portata precettiva, quindi del tutto involontariamente e senza essere animati dall'intenzionalità di violare la legge offendendone il bene giuridico protetto, magari addirittura senza arrecare un concreto nocumento agli esseri umani.

Tuttavia le persone dovrebbero essere sempre e comunque tutelate rispetto a qualsiasi violazione dei loro diritti ad opera degli alieni ed a tal fine lo stato, non dovendo assolutamente rinunciare alla propria sovranità, dovrebbe fare ricorso a tutti gli apparati di tutela della popolazione civile di cui potesse disporre. Ma quale organo sarebbe in concreto chiamato ad applicare questi apparati?

5) IL POTERE DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DEL GENERE UMANO

È indubbio che se gli alieni si palesassero apertamente, il loro scopo, qualora non fosse quello di un immediato attacco alla Terra, consisterebbe senz'altro nello stabilire un primo contatto ufficiale con l'umanità, per poi sviluppare con essa dei rapporti su larga scala nei settori più diversi. In altre parole quello degli alieni potrebbe rivelarsi un proposito di reciproca conoscenza ed interscambio a livello culturale, scientifico e tecnologico. In questo auspicabile caso si porrebbe per i "terrestri" la necessità di risolvere rapidamente un annoso problema: quello di definire una rappresentanza globale di tutti i popoli del Pianeta, attribuendola ad un'unica autorità politica sovranazionale, munita del potere di interloquire con gli alieni a nome e per conto di tutta l'umanità. Infatti solamente un soggetto rappresentativo di tutta la Terra, come tale capace di impegnare l'umanità intera, potrebbe avere l'onore e l'onere di fare le veci di tutte le nazioni del mondo in un primo, ufficiale e solenne momento di saluto e contatto coi visitatori extraterrestri. Ma soprattutto solo un organismo sovranazionale con le predette caratteristiche potrebbe in un secondo momento "sedere al tavolo delle trattative", ossia essere delegato a negoziare con gli alieni eventuali trattati di pacifica convivenza e reciproca collaborazione, stipulando così con gli stessi extraterrestri accordi di varia natura sulle questioni più disparate e vincolando alla loro attuazione tanto gli stati esistenti quanto quelli futuri.

E' vero che ogni stato di diritto, tramite i propri capi di governo, potrebbe intraprendere un confronto autonomo con gli extraterrestri giunti nel rispettivo spazio aereo o territorio, ma è altrettanto ipotizzabile che gli stessi alieni, magari per il fatto di essere già strutturati sul loro pianeta in modo unitario, potrebbero pretendere di avviare un dialogo o un vero e proprio negoziato non già con un singolo stato o con federazioni di stati, ma con un unico soggetto politico terrestre, rappresentativo dell'intera popolazione mondiale. Inoltre l'individuazione di questo interlocutore unico terrestre sarebbe utile per entrambe le parti, in quanto renderebbe meno macchinosa, più semplice e veloce qualsiasi trattativa e così il raggiungimento di qualunque accordo.

Ovviamente quella in esame costituisce una problematica che riveste tanto profili legali quanto soprattutto interessi politici o, per meglio dire, logiche di potere di particolare pregnanza e forse è proprio questa la ragione per la quale ad oggi questo "Ambasciatore della Terra", in funzione di un possibile futuro contatto con civiltà di altri mondi, non esiste ancora e nessuna nazione della Terra sembra per ora intenzionata ad avviare un percorso volto alla sua designazione. D'altronde siamo ben lungi dal costruire gli "Stati Uniti del Mondo" e quindi dall'elezione di un "Presidente del Mondo", anche perché l'umanità è costantemente lacerata da profonde divisioni, quando non è dilaniata da vere e proprie guerre ed è perciò tuttora incapace di scegliere un unico soggetto fisico e giuridico in cui identificarsi.

Fatta questa premessa è naturale chiedersi se un "mandato con rappresentanza di tutto il genere umano" possa essere conferito ad una delle organizzazioni internazionali e sovranazionali già oggi esistenti. Per poter rispondere a questa domanda occorre preliminarmente spiegare la differenza che intercorre fra queste due diverse entità politiche e giuridiche. È allora bene chiarire innanzitutto che l'organizzazione di tipo "internazionale" è formata da un insieme di stati che conservano integralmente la propria sovranità. Da ciò consegue che l'organizzazione internazionale, come la stessa denominazione rivela, si pone "fra le nazioni" aderenti e quindi sullo stesso piano di esse. Ciò comporta che essa rientri in un contesto assolutamente paritetico, dove non può prevalere sugli stati membri, così come non può vincolarli con decisioni che entrino automaticamente a far parte dei singoli ordinamenti nazionali. Infatti ogni decisione o provvedimento adottato dall'organizzazione internazionale potrà produrre effetti negli ordinamenti dei diversi paesi membri, solo se questi ultimi adotteranno appositi atti di recepimento sul piano normativo interno.

Per contro nell'organizzazione di tipo "sovrnazionale" tutti i paesi aderenti rinunciano ad una quota della propria sovranità per conferirla agli organi di governo dell'organizzazione medesima, la quale può così esercitare un'autentica sovranità su tutti gli stati membri e così adottare decisioni immediatamente vincolanti per questi ultimi, così come può emanare provvedimenti normativi direttamente efficaci nei singoli ordinamenti nazionali senza necessità di un loro previo recepimento attraverso la legge ordinaria interna. L'organizzazione "sovrnazionale" dunque si colloca non già "fra le nazioni" ma "al di sopra" di esse e ad ogni effetto le rappresenta congiuntamente nei rapporti con singoli stati o con altre organizzazioni sia "sovrnazionali" che "internazionali".

Quella "sovrnazionale" quindi appare l'organizzazione più idonea a svolgere la "funzione ambasciatrice" in discussione e l'Unione Europea, essendo proprio un'entità politico-giuridica di questo tipo, potrebbe per molti aspetti avvicinarsi a quel modello di interlocutore unico di cui si potrebbe un giorno avere necessità per il compito in questione. Purtroppo però l'U.E. incontra su questo fronte un grosso limite, da ravvisare nel fatto che essa rappresenta non già tutti gli stati del mondo ma soltanto ventotto nazioni, con la conseguenza che se i suoi organi centrali addivenissero alla stipula di un qualunque trattato con gli alieni visitatori, tale accordo vincolerebbe soltanto ventotto stati sui duecentocinque esistenti oggi sulla Terra. Per contro l'O.N.U. sicuramente non accusa questa lacuna, in quanto rappresenta un novero di paesi ben maggiore ed esattamente centonovantatré sui predetti duecentocinque. Tuttavia, contrariamente all'Unione Europea, le Nazioni Unite presentano il "difetto" di essere un'organizzazione di tipo "internazionale" piuttosto che "sovrnazionale", con tutti gli ulteriori limiti che ciò comporta e sui quali ci si è già ampiamente soffermati. In sintesi quindi occorre concludere che, in virtù di caratteristiche e limitazioni differenti, allo stato attuale né l'O.N.U. tramite il suo Segretario Generale, né l'Unione Europea tramite il Presidente della Commissione, potrebbero efficacemente rappresentare tutto il genere umano nel corso di un ipotetico incontro – confronto fra umani e alieni. Tantomeno queste due organizzazioni potrebbero, sempre a causa delle descritte criticità connaturate a ciascuna di esse, stipulare con questi alieni trattati giuridicamente vincolanti per tutte le nazioni del Pianeta.

Ma allora in che modo è possibile addivenire ad una soluzione del problema in esame? L'unica strada percorribile sembra essere quella di intraprendere, attraverso il Centro Ufologico Nazionale e tutte le altre organizzazioni ufologiche con le quali lo stesso C.U.N. collabora ormai da anni, un'opera di sensibilizzazione al tema in oggetto nei confronti di tutte le nazioni oggi rappresentate nell'Assemblea Generale dell'O.N.U. . Più concretamente l'obiettivo dovrebbe essere quello di persuadere tutti questi paesi a predisporre insieme e successivamente votare all'unanimità una "Risoluzione Speciale *ad hoc*", la quale abbia come oggetto e fine quello di istituire una "Commissione Speciale" appositamente dotata di natura sovrnazionale nella materia in questione e perciò munita di un ampio e generale "mandato con rappresentanza" a sviluppare, se e quando se ne presenterà l'occasione, le prime forme di ufficiale contatto, dialogo e accordo coi nuovi (si auspica!) "amici" della Terra.

Considerato che le risoluzioni O.N.U. sono vincolanti per tutte le nazioni che votano a favore della loro adozione, se il predetto provvedimento istitutivo della "Commissione Speciale" venisse davvero adottato all'unanimità, questo "speciale organo di rappresentanza", anche in virtù della predetta "natura sovrnazionale" che gli verrebbe attribuita, potrebbe realmente agire a nome e per conto di quasi tutta l'umanità, assumendo così nei rapporti con questi ipotetici visitatori alieni una formale veste di "unico interlocutore mondiale", come tale investito tanto dei doveri quanto dei poteri a ciò necessari. In altre parole la Commissione Speciale, traendo legittimazione e poteri da una risoluzione approvata da quasi tutti gli stati terrestri, potrebbe col proprio operato impegnare sostanzialmente l'umanità intera.

Ovviamente la risoluzione in questione dovrebbe esplicitare e definire tutti i predetti poteri e compiti attribuiti alla Commissione, in funzione dell'espletamento della missione ad essa affidata. Di queste attribuzioni dovrebbero perciò essere precisamente fissati contenuti e limiti, lasciando tuttavia la dovuta discrezionalità e libertà d'azione alle figure concretamente incaricate di agire nei termini descritti.

Indubbiamente l'impresa appena prospettata si preannuncia assai ardua, anche in ragione della malcelata e di fatto nettissima riluttanza che molti paesi membri dell'O.N.U. hanno sempre

mostrato nell'accettare risoluzioni a tema ufologico. A tal proposito come si può non ricordare l'ostruzionismo esercitato soprattutto dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra nei confronti della celeberrima "Decisione n. 33/426", meglio nota come "Decisione di Grenada", che impegnava tutti gli stati membri delle Nazioni Unite a creare un'agenzia capace di coordinare l'indagine sulla vita extraterrestre e sugli oggetti volanti non identificati, in modo da sortire una maggiore sinergia mondiale nello studio di tali fenomeni. A promuovere questo provvedimento e a portarlo in approvazione in seno all'Assemblea Generale il 18 dicembre 1978 fu Eric Gairy, Primo Ministro del piccolo atollo caraibico di Grenada. Questa proposta effettivamente iniziò il suo regolare *iter* approvativo, strenuamente sostenuta dalla delegazione di Grenada e dai suoi illustri consulenti, tra i quali spiccava il famoso ufologo statunitense Josef Allen Hynek, ma purtroppo poco tempo dopo Eric Gairy venne deposto dal colpo di stato di Maurice Bishop e ovviamente quest'improvviso mutamento politico risultò fatale per la concreta adozione della Decisione, che infatti rimase lettera morta.

1978: l'iniziativa di Grenada all'ONU

Nel settembre del 2010 per qualche giorno sembrò che il descritto atteggiamento di chiusura dell'O.N.U. rispetto alla questione aliena stesse finalmente per cambiare. Infatti alcuni giornali britannici diffusero la notizia secondo la quale le Nazioni Unite stavano per nominare un "Ambasciatore della Terra", il quale avrebbe avuto proprio il compito di curare le future relazioni con ipotetiche civiltà aliene in visita sul nostro Pianeta. Si diceva altresì che per questo ruolo così importante e delicato fosse stata scelta l'astrofisica malese Mazlan Othman, all'epoca capo dell'"U.N.O.O.S.A." (l'Ufficio delle Nazioni Unite con sede a Vienna per la cura degli Affari dello Spazio Extra Atmosferico). Ma il portavoce dell'O.N.U. Jamshid Gaziyeu smentì rapidamente queste voci, chiarendo che si trattava di improprie coloriture giornalistiche prodotte a margine di un convegno scientifico in cui l'astrofisica, riferendosi ad una possibile futura ricezione di un segnale extraterrestre, aveva dichiarato che *"quando avverrà dovremo già avere in piedi un meccanismo coordinato di risposta che tenga conto di tutte le varie sensibilità a tale proposito. Le Nazioni Unite sono il luogo giusto per questo coordinamento."* Vale tuttavia la pena evidenziare che queste parole depongono indubbiamente a favore della tesi sostenuta in questa sede, visto e considerato che Mazlan Othman qualifica proprio l'O.N.U. come il contesto ideale per elaborare una risposta coordinata ad un tentativo di contatto da parte degli alieni.

Inoltre sempre nelle parole dell'astrofisica si può leggere un invito ad agire in fretta nei termini descritti, a fronte di un generale lassismo, sarcasmo e disinteresse riscontrabili ogni volta che si suggerisce di affrontare senza ulteriore indugio le problematiche in esame. Infatti quello comprendente la "soggettività giuridica degli alieni", i profili politici, "esodiplomatici" e legali di un eventuale contatto con civiltà extraterrestri, spesso viene giudicato un tema d'avanguardia o decisamente astratto, comunque non prioritario e così studiarlo ora viene ritenuto del tutto prematuro. Ovviamente si tratta di un giudizio tanto superficiale quanto sbagliato, soprattutto se si considera che in diversi ambienti, compresi quelli della cosiddetta "scienza ufficiale", sono recentemente emersi molti segnali in merito alla possibilità che questo cruciale "Contatto Iniziale" possa diventare una realtà concreta in un periodo relativamente breve. Non deve quindi sfuggirci l'importanza di "giocare d'anticipo" ed utilizzare nel migliore dei modi tutto il tempo a nostra disposizione, poco o tanto che sia.

Inoltre l'opportunità di imprimere un'accelerazione all'approfondimento delle tematiche in questione nasce dalla possibilità che questi ipotetici alieni siano già giunti sulla Terra, come d'altronde sembrano testimoniare i numerosissimi rapporti di avvistamento e di incontri ravvicinati di cui disponiamo da oltre mezzo secolo. Se quindi l'arrivo degli alieni sul nostro Pianeta è già una

realtà, il fatto che questi extraterrestri non si siano ancora manifestati apertamente può essere dovuto all'estrema frammentazione politica del genere umano e pertanto alla sua verosimile incapacità di gestire adeguatamente un approccio così complesso. Ovviamente, se questa chiave di lettura è corretta, un'azione concreta nella direzione tracciata in questa sede può sbloccare la situazione e quindi fungere da catalizzatore del processo di incontro fra umani e alieni.

È quindi essenziale preparare quanto prima l'umanità e le sue istituzioni rispetto a questo possibile incontro ed è evidente come questa preparazione debba avvenire sotto i più diversi profili, a partire da quello politico – legale. Su questo fronte il Centro Ufologico Nazionale si sta adoperando da diverso tempo ed infatti una sua diretta emanazione avviata da Roberto Pinotti, ossia il “C.E.T.I. – Contact with Extraterrestrials Think Tank Italy”, grazie soprattutto all'impegno del suo Segretario Generale Paolo Guizzardi, ha già provveduto ad elaborare ampliando l'originale testo redatto da Pinotti i cosiddetti “Protocolli di Contatto”: si tratta di atti fondamentali volti a dettare le direttive generali e pertanto le linee guida principali che già oggi devono essere applicate per riuscire a predisporre rapidamente una corretta e completa organizzazione di questo auspicato “Primo Contatto Aperto e Ufficiale”.

Si sta quindi agendo nella direzione giusta e bisogna continuare a farlo con una solerte tempistica. Solo così infatti potremo evitare di giungere impreparati ad un appuntamento davvero epocale, che magari un giorno non troppo lontano ci permetterà di inaugurare un nuovo capitolo nella storia del nostro Pianeta: un capitolo che parlerà di un mondo non più racchiuso nelle sue modeste frontiere terrestri, ma proteso verso aperture, scoperte ed esperienze al di là di ogni attuale immaginazione.